



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 45 DEL 04.10.2021

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE DI NR. 25 POSIZIONI CREDITORIE.

Nell'anno 2021 del mese di ottobre del giorno 04 alle ore 16:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa Maria Tortora, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I^A, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario

- Visconti, quale componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 23.04.2021;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";
 - che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
 - che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018,
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto *“Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.”*;
- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto *“Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida”*;

RILEVATO:

- che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;
- che l'Ente non ha ancora aderito alla procedura semplificata di cui sopra;

VISTI:

- il comma 1 dell' art.36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 *“ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori”*;

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.

RITENUTO di procedere, nelle more delle determinazioni da parte dell'ente locale circa il ricorso ai benefici dell'art.258 del T.U.O.E.L. alla disamina e ammissione alla massa passiva della liquidazione dei crediti in base all'ordine cronologico di arrivo delle attestazioni, operando un distinguo tra quelle pervenute nei termini di cui all'art. 254 comma 2, ovvero entro la data del 03 giugno 2019 e quelle tardive o rilevate d'Ufficio, una volta acquisita da parte degli Uffici del Comune la relativa attestazione sulla esigibilità degli stessi;

RITENUTO altresì che fanno eccezione per i crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare immediata soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

CONSIDERATO inoltre, che a seguito dell'ammissione alla massa passiva di liquidazione si procederà all'invio di eventuali, proposte transattive ai creditori in ragione delle risorse finanziarie disponibili a seguiti di assegnazioni da parte dell'ente locale con pre-deduzione, quelle necessarie per il funzionamento dell'ufficio della liquidazione;

VISTI:

- l'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

1. di procedere all'ammissione alla massa passiva di liquidazione dei crediti di cui ai quattro allegati elenchi (MOD. 2.7- 1.12 – 3.12 – 6.4), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, composti complessivamente da nr. 25 posizioni per la somma complessiva di € 89.971,11 susseguenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, aventi tali crediti natura chirografaria, la cui istruttoria sono state definite complete della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000;
2. di riservarsi l'adozione di un provvedimento di liquidazione in relazione all'entità delle risorse finanziarie disponibili con invio di eventuale proposta transattiva all'interessato;

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Commissione Straordinaria;
- al Segretario Generale.

Alle ore 16:32 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Tortora

Maria Tortora



MOD. 2.7 ALLEGATO PER LA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE OSL N. 45 DEL 04.10.2021

2.7	MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE ELENCO DEBITI AMMESSI				Provedimenti determine
	CRO	ISTANZA N.PROT	CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	
1	GEDI 1513 IST 727 PEC	DI STEFANO PATRIZIA	chirografario	4293 13.02.2021	SENTENZA GDP 12956/17



MOD. 1.12 ALLEGATO PER LA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE OSL N. 45 DEL 04.10.2021

1.12		MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE ELENCO DEBITI AMMESSI			ATTESTAZIONE INTERNA	Provvedimenti determine
CRO	ISTANZA N.PROT	CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	N.prot.		
1	GEDI 1596 IST 15466.2021	PERRELLA ANNA MARIA	chirografario	19217 08.07.2021	VERSAMENTO IDRICO IN ECCESSO	
2	GEDI 1599 IST 15693.2021	DI MARO STEFANO	chirografario	19217 08.07.2021	VERSAMENTO IDRICO IN ECCESSO	
3	GEDI 1603 IST 21336.2021	COMUNE DI MANTOVA	chirografario	23042 03.09.2021	SPESE NOTIFICA	



MOD. 3.12 ALLEGATO PER LA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE OSL N. 45 del 04.10.2021

3.12	MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE ELENCO DEBITI AMMESSI				ATTESTAZIONE INTERNA	Provvedimenti
	CRO	ISTANZA N.PROT	CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	N.prot.	determine
1	GEDI 528 IST 603 PEC	COOP LILLIPUT	chirografario	19904 14.07.2021	D.I. 1150/14 SENTENZA 3234/19	
2	GEDI 852 IST 12278	PASSARO VINCENZO	chirografario	22091 13.08.2021	SENTENZA 1043/17	
3	GEDI 1600 IST 720 PEC	SCARFATO GIUSEPPE	chirografario	19426 08.07.2021	SENTENZA 5958/2018	
4	GEDI 1601 IST 720 A PEC	ESPOSITO CARMELA	chirografario	19426 08.07.2021	SENTENZA 5958/2018	

MOD. 6.4 ALLEGATO PER LA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE OSL N. 45 DEL 04.10.2021

6.4	MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE ELENCO DEBITI AMMESSI				ATTESTAZIONE INTERNA	Provvedimenti determine
	CRO	ISTANZA N.PROT	CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	N.prot.	
1	GEDI	PROT. 6093-6095	SANTANGELO ROBERTO	chirografario	11806 23.04.2021	SENTENZA 2575/2013
2	GEDI	PROT. 6093-6095	STEFANO PANE	chirografario	11806 23.04.2021	SENTENZA 2575/2013
3	GEDI	PROT. 11025	RUGGIERO ANTONIO	chirografario	21482 04.08.2021	SENTENZA 11772/2019
4	GEDI	PROT.12962-16849	BAGATO PAOLO	chirografario	19217 08.07.2021	sentenza CTP NAPOLI 13176/2018
5	GEDI	PROT. 15054	BASILE CHIARA	chirografario	19217 08.07.2021	SENTENZA GDP 7569/2020
6	GEDI	PROT. 15320	LICCARDO GIULIO	chirografario	21482 04.08.2021	SENTENZA 7419/2018
7	GEDI	PROT. 16374	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	chirografario	26957 29.09.2021	SENTENZA GDP3086/2021
8	GEDI	PROT. 16676	DE LUCA MARIA SILVIA	chirografario	21482 04.08.2021	SENTENZA 1406/2021
9	GEDI	PROT. 16681	PUBLISERVIZI SRL	chirografario	19217 08.07.2021	SENTENZA 2230/2020
10	GEDI	PROT. 16683	FREZZA MASSIMILIANO	chirografario	19217 08.07.2021	SENTENZA 6347/2018
11	GEDI	PROT. 17081	IORIO DOMENICO	chirografario	21482 04.08.2021	SENTENZA 2587/2021
12	GEDI	PROT. 19642	MANCINO GIOVANNI	chirografario	22634 27.08.2021	SENTENZA 10125/2018
13	GEDI	PROT. 21010	GRITTI GIORGIO	chirografario	22638 27.08.2021	SENTENZA 1673/2020
14	GEDI	PROT. 20087	FREZZA MASSIMILIANO	chirografario	23042 03.09.2021	SENTENZA 805/2019
15	GEDI	PROT. 20088	FREZZA MASSIMILIANO	chirografario	23042 03.09.2021	SENTENZA 8714/2019
16	GEDI	PROT. 3557	FERRARA ALFONSO	chirografario	3557 05.02.2020	SENTENZA 1169/2019
17	GEDI	PROT. 3557	VEZZO CARMINE	chirografario	3557 05.02.2020	SENTENZA 1169/2019

